

**RISCHIO DI MERCATO: LA FRTB
(REG. UE 876/2019)**

(bozza)

| Roma, novembre 2021

INDICE

1. Premessa	2
2. I Nuovi template della FRTB	5
2.1 Il template C 90.00	7
2.1.1 Le righe del template	7
2.1.2 Le colonne del template	7
ALLEGATI	10

Premessa

In data 20 maggio 2019 il Parlamento Europeo e il Consiglio dell'Unione Europea hanno approvato il Regolamento (UE) 2019/876, che modifica il Regolamento (UE) 575/2013 relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento (c.d. "CRR"), per quanto riguarda il coefficiente di leva finanziaria, il coefficiente netto di finanziamento stabile, i requisiti di fondi propri e passività ammissibili, il rischio di controparte, il rischio di mercato, le esposizioni verso controparti centrali, le esposizioni verso organismi di investimento collettivo, le grandi esposizioni, gli obblighi di segnalazione e informativa e il Regolamento (UE) 648/2012 (c.d. "Capital Requirements Regulation 2", "CRR 2").

In riferimento alle principali finalità del nuovo *framework* normativo, che si applica a decorrere dalla data contabile del 30 giugno 2021¹, il legislatore ha mirato ad armonizzare il quadro della regolamentazione prudenziale ed a migliorare l'allineamento del quadro normativo vigente con gli sviluppi internazionali al fine di promuovere la coerenza e la comparabilità fra i diversi Paesi.

¹ Ai fini segnaletici si applica il DPM 3.0.

In particolare le principali novità, guidate da un principio di proporzionalità in virtù del quale sono state previste anche misure di alleggerimento degli oneri connessi agli obblighi di vigilanza a vantaggio dei soggetti di minori dimensioni, sono volte a:

- ridurre la leva finanziaria eccessiva;
- fronteggiare il rischio di finanziamento a lungo termine;
- fronteggiare i rischi di mercato aumentando la sensibilità al rischio dei requisiti esistenti e rafforzando la proporzionalità del quadro prudenziale;
- contenere i costi di *compliance* per le banche piccole e non complesse senza compromettere la loro stabilità;
- migliorare la capacità di impiego delle banche a sostegno della crescita economica in particolare per le PMI;
- aumentare la capacità di assorbimento delle perdite e di ricapitalizzazione delle banche sistemiche (G-SIIs).

Le modifiche del Regolamento UE 575/2013 in tema di misure di gestione e misurazione dei rischi, come detto, interessano anche i rischi di mercato.

Durante la crisi finanziaria le perdite nel portafoglio di negoziazione di alcuni enti stabiliti nell'Unione sono state notevoli. Per alcuni di essi il livello di copertura patrimoniale richiesto per queste perdite si è rivelato insufficiente, costringendoli a chiedere un sostegno finanziario pubblico straordinario. Queste considerazioni hanno indotto il Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria (CBVB) ad eliminare una serie di carenze nel trattamento prudenziale delle

posizioni del portafoglio di negoziazione che rappresenta i requisiti di fondi propri per il rischio di mercato.

Nel 2010 il CBVB avvia il complessivo ripensamento del trattamento dei rischi di mercato e nel gennaio 2016 adotta la «*Fundamental Review del Trading Book* (c.d. FRTB)», che innova significativamente le regole. La FRTB viene rivista in maniera definitiva nel gennaio 2019 (fino ad oggi non ci sono state ulteriori modifiche).

Nel corso della riapertura dei lavori da parte del Comitato di Basilea del pacchetto della FRTB (che si è concluso con l’emanazione dello standard del 2019) in Europa era in corso il negoziato della CRR2.

A causa di questo sfasamento temporale la CRR2 pubblicata nel maggio 2019 si basa sulle indicazioni contenute nella FRTB 2016 e non sullo standard del BCBS del 2019 e dunque il Parlamento e il Consiglio Europeo hanno dato mandato alla Commissione di sviluppare un “Atto delegato” che recepisce gli aggiornamenti della FRTB del 2019.

In sintesi, nella CRR2 si recepisce quanto indicato con la FRTB del 2016 tenendo conto del fatto che il CBVB stava già lavorando ad un aggiornamento della FTRB pubblicato a gennaio 2019. La nuova FRTB è inserita nella CRR2 con il solo obbligo di reporting e non come solvency.

Vengono, dunque, previsti 2 «nuovi template», il C 90 00 - Trading book and market risk thresholds e C 91.00 - Alternative

Standardised Approach: Summary, che decorrono dalla data contabile del 30 settembre 2021 e che sono contenuti nel DPM 3.0².

2. I Nuovi template della FRTB

Nell'articolo 430 ter del CRR viene stabilito che gli enti che non soddisfano le condizioni (soglie) di cui all'articolo 94, paragrafo 1, né le condizioni di cui all'articolo 325 bis, paragrafo 1, comunicano, per tutte le rispettive posizioni del portafoglio di negoziazione e per tutte le rispettive posizioni non comprese nel portafoglio di negoziazione soggette a rischio di cambio o a rischio di posizione in merci, i risultati dei calcoli basati sull'utilizzo del metodo standardizzato alternativo di cui alla parte tre, titolo IV, capo 1 bis, sulla stessa base su cui tali enti espletano gli obblighi di segnalazione di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettera b), punto i), e all'articolo 92, paragrafo 3, lettera c).

Le informazioni fornite nel template C 90 00 riflettono il risultato del calcolo di cui all'articolo 94 CRR (deroga per le piccole attività del portafoglio di negoziazione) e le dimensioni delle attività in bilancio e fuori bilancio dell'ente soggette al rischio di mercato calcolate in conformità con l'articolo 325 bis CRR. Tali informazioni determinano se si applica l'obbligo di segnalare informazioni sul

² La segnalazione è prevista dal regolamento 2021/453 del 15 marzo 2021. Il regolamento si applica dal 1° settembre 2021; quindi la prima segnalazione è quella del 30.09.2021.

«metodo alternativo standardizzato» o sul «metodo alternativo dei modelli interni» di cui all'articolo 430 CRR.

Il template C 91 00 fornisce le informazioni sintetiche sul calcolo dei requisiti di fondi propri per il rischio di mercato secondo il metodo standardizzato alternativo del CRR. Nel quadro di tale metodo, gli enti calcolano i requisiti di fondi propri per il rischio di mercato (per un portafoglio di posizioni del portafoglio di negoziazione o di posizioni esterne al portafoglio di negoziazione, soggette a rischio di cambio o a rischio di posizione in merci), come la somma delle tre seguenti componenti:

- ✓ il requisito di fondi propri secondo il metodo basato sulle sensibilità;
- ✓ il requisito di fondi propri per il rischio di default;
- ✓ i requisiti di fondi propri per i rischi residui.

Il Gruppo PUMA, analizzata la possibilità di gestire all'interno della procedura le nuove richieste segnaletiche previste dal regolamento in tema di rischi di mercato, ha ritenuto di poter documentare la generazione del solo template C 90.00.

Le successive indicazioni della nota tecnica, valide per le banche, sono necessarie a veicolare i trattamenti previsti dal nuovo regolamento.

2.1 Il template C 90.00

2.1.1 Le righe del template

Il risultato del calcolo di cui all'articolo 94 CRR e le informazioni sulle dimensioni delle attività in bilancio e fuori bilancio dell'ente soggette al rischio di mercato calcolate conformemente all'articolo 325 bis CRR sono segnalate separatamente per ogni fine mese del trimestre a cui si riferisce il report (righe da 0010 a 0030).

La procedura Puma genera la riga 0010 con riferimento al mese del trimestre a cui si riferiscono i dati elaborati. Resta a carico della banca storicizzare i dati per gli altri 2 mesi del trimestre³.

2.1.2 Le colonne del template

Ai fini di individuare le posizioni del portafoglio di negoziazione da escludere secondo dell'art.325 bis, paragrafo 2, lettera a) e dell'art.94, paragrafo 3, lettera a) punto ii)⁴ dalle colonne 020 e 030 viene introdotto il nuovo campo **05657 - DIGIT CONTRATTO DERIVATO SU CREDITI DA ESENTARE DAI RISCHI DI MERCATO (ART. 325 BIS E ART.94)** da alimentare sulle FTO 01594.01/05.

³ L'ente cessa di calcolare i requisiti di fondi propri per le attività ricomprese nel suo portafoglio di negoziazione conformemente al paragrafo 2 entro tre mesi in uno dei seguenti casi: a) l'ente non soddisfa le condizioni di cui al paragrafo 1, lettere a) o b), per tre mesi consecutivi; b) l'ente non soddisfa le condizioni di cui al paragrafo 1, lettere a) o b), per più di sei mesi nel corso degli ultimi 12 mesi.

⁴ Derivati su crediti che sono riconosciuti come coperture interne a fronte di esposizioni al rischio di credito esterne al portafoglio di negoziazione e le operazioni in derivati su crediti che compensano perfettamente il rischio di mercato delle coperture interne di cui all'articolo 106, paragrafo 3.

Ai fini della generazione della colonna 050 con riferimento alle posizioni soggette a rischio cambio si sfruttano i calcoli contenuti nella funzione F11_4 necessari ai fini della produzione del template C 22 00 e in particolare della derivata 71260.10 (colonne 60/70).

Ai fini della generazione della colonna 060 con riferimento alle posizioni soggette a rischio merci si sfruttano i calcoli contenuti nella funzione F11_1 necessari ai fini della produzione del template C 23 00 e in particolare delle derivate 71270.70 e 71270.90 (colonne 30/40).

La nuova funzione extra-tabellare F11_7 provvede a calcolare le colonne 10, 40, 70 e 80.

Di seguito lo schema di sintesi delle regole di generazione delle colonne del template.

Colonna	REGOLA DI GENERAZIONE	CONTENUTO
010	Somma delle colonne 20/50/60. Tale colonna è prodotta nella nuova funzione extra-tabellare F11_7.	Article 325a (2) CRR Institutions shall report the absolute amount reflecting the institution's on- and off-balance sheet business subject to market risk calculated in accordance with Article 325a(2) CRR.
020	REGOLE DEL DB per il portafoglio di negoziazione	Trading book Points (a), (c) and (f) of Article 325a(2) CRR
030	REGOLE DEL DB per il portafoglio di negoziazione escludendo le posizioni su tassi di cambio e merci (FTO 01568.02/06 con campo 05766=0 e FTO=01597.XX).	Total Article 94(3) CRR The absolute amount of long and short positions shall be summed up as required by point (c) of Article 94(3) CRR.
040	Tale colonna è prodotta nella nuova funzione extra-tabellare F11_7 ed è pari alla colonna 30/colonna 80	in % of total assets Point (a) of Article 94(1) CRR The size of the trading

		book business for the purposes of Article 94 CRR shall be expressed as a percentage of the total assets.
050/060	<ul style="list-style-type: none"> • F11_1 per le posizioni su merci • F11_4 per le posizioni su tassi di cambio 	<p>Non-trading book Points (d), (e) and (f) of Article 325a(2) CRR Non-trading book positions subject to market risk shall be reported broken down into positions subject to foreign exchange risk and positions subject to commodity risk. The relevant amounts shall be determined in accordance with points (d) and e) of Article 325a(2) CRR.</p>
070	Tale colonna è prodotta nella nuova funzione extra-tabellare F11_7 ed è pari alla colonna 10/colonna 80.	<p>in % of total assets Point (a) of Article 325a(1) CRR The on- and off-balance sheet business subject to market risk shall be expressed as a percentage of the total assets.</p>
080	Tale colonna è prodotta nella nuova funzione extra-tabellare F11_7 ed è pari al "totale attivo FINREP".	<p>Total assets Point (a) of Article 94 (1) CRR Point (a) of Article 325a (1) CRR</p>

ALLEGATI